



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016

Ordinanza n. 123 PNC del 19 dicembre 2025

ai sensi dell'articolo 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,

convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108.

Disposizioni derogatorie per la velocizzazione dei progetti di PPP per la realizzazione di sistemi CER. Modifiche e integrazioni agli Allegati dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023.

Il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, Sen. Avv. Guido Castelli nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2023, registrato dalla Corte dei Conti in data 18 gennaio 2023, al n. 235, dapprima prorogato con Decreto del Presidente della Repubblica del 18 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti il 5 febbraio 2024 con il n. 327, e ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2025 con decreto del Presidente della Repubblica del 13 gennaio 2025, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 gennaio 2025, al n. 235;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante “*Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, adottate nell'ambito della cabina di coordinamento dell'articolo 1, comma 5, del medesimo decreto-legge, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante “*Interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21;

Vista l'articolo 1, comma 673, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027*”, con il quale è stato aggiunto il comma 4-novies all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, prorogando il termine dello stato di emergenza di cui al comma 4-bis del medesimo articolo, fino al 31 dicembre 2025;

Visto l'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato, da ultimo,

dall'articolo 1, comma 653, della citata legge n. 207 del 2024, con il quale, allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2025 il termine della gestione straordinaria di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 189/2016, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per l'anno 2024;

Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» (Regolamento de minimis);

Visto il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Regolamento GBER);

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;

Vista la decisione C (2022)1545 final del 18 marzo 2022 relativa alla modifica della carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia (aiuto di Stato SA.101134 – Italia);

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19*” e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la Comunicazione della Commissione europea C (2022) 1890 final del 23 marzo 2022, con la quale è stato adottato il “*Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina*”;

Visti e considerati gli orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale, di cui alla Comunicazione della Commissione europea 2021/C 153/01 del 29 aprile 2021;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), presentato il 30 aprile 2021 ed approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”,

convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101 (c.d. PNC), e:

- in particolare, l'articolo 1, ai sensi del quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato a integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR;
- e, ancor più nello specifico, il comma 2, lettera b), del richiamato articolo 1 che assegna i fondi per gli anni dal 2021 al 2026 per attuare interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, a carico delle risorse del Piano complementare al PNRR, individuando quali soggetti attuatori la Struttura tecnica di missione per il sisma dell'Aquila del 2009 e il Commissario Straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”*, e in particolare:

- (i) l'articolo 14, rubricato *“Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare”* e, segnatamente, i commi 1 e 1-ter, alla stregua dei quali:

“1. Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente decreto, incluse quelle relative al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni appaltanti nonché al meccanismo di superamento del dissenso e ai poteri sostitutivi, si applicano anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, e ai contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni del presente decreto agli interventi di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.”;

“1-ter. Con riferimento agli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, limitatamente alle aree del terremoto del 2016 nell'ambito del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza, il commissario ad acta di cui all'articolo 12, comma 1, ove nominato, viene individuato nel Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.”;

- (ii) l'articolo 14-bis, rubricato *“Governance degli interventi del Piano complementare nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016”*, secondo cui:

“1. Al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione e il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera b), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, la cabina di coordinamento di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 ottobre

2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è integrata dal capo del Dipartimento "Casa Italia" istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021, nonché dal sindaco dell'Aquila e dal coordinatore dei sindaci del cratere del sisma del 2009.

2. In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, entro il 30 settembre 2021, la cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori di cui al comma 1, articolati con riferimento agli eventi sismici del 2009 e del 2016, per la cui attuazione secondo i tempi previsti nel citato cronoprogramma sono adottati, d'intesa con la Struttura tecnica di missione di cui al medesimo comma 1, i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che sono comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.”;

Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”*;

Visto il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021, per quanto applicabile, con cui, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 si individuano gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, e, in particolare, l'articolo 17 rubricato *“Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016”*;

Visto il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante *“Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”*;

Visti, in particolare:

- (i) l'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, ai sensi del quale *“È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021”*;
- (ii) l'articolo 1, comma 6, lettera b), che ha previsto le autorizzazioni di spesa per gli anni 2027 e 2028 ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021;

Visto il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 16, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199, recante *“Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per*

una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza”;

Considerato che la Cabina di coordinamento integrata, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021 ha deliberato, in data 30 settembre 2021, l’approvazione e la contestuale trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze dell’atto di *“Individuazione e approvazione dei Programmi unitari di intervento, previsti dal Piano complementare, per i territori colpiti dal sisma del 2009 e del 2016 ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b del decreto legge del 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e degli artt. 14 e 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modifiche nella legge 28 luglio 2021 n. 108”;*

Considerato che, sulla base delle decisioni e delle indicazioni assunte dalla Cabina di Coordinamento integrata tenutasi in data 24 novembre 2021, si è provveduto a definire i criteri di ripartizione delle risorse del PNC in considerazione degli equilibri territoriali e del danno sismico e ad approfondire le modalità di attuazione delle specifiche linee di intervento comprese nelle misure A e B del programma deliberato in data 30 settembre 2021;

Preso atto delle intese espresse nelle Cabine di coordinamento del 15 dicembre 2021 e del 22 dicembre 2021 dal Coordinatore della Struttura di Missione sisma 2009 e dai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria;

Vista l’Ordinanza n. 4 PNC del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 *“Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia / calore da fonti rinnovabili”*, Linea di intervento n. 3, *“Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”*, e Linea di intervento n. 4, *“Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”;*

Vista l’Ordinanza n. 16 PNC del 1° febbraio 2022, con cui sono state approvate correzioni formali ed integrazioni alle ordinanze nn. 1, 2, 3, 4, 5, 12, 13 14 del 2021;

Vista l’Ordinanza n. 24 PNC del 30 giugno 2022, adottata ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108, recante *“Approvazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica e del bando relativo all’attuazione della Ordinanza n. 4 del 23 dicembre 2021 per l’attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR nei territori colpiti dal sisma 2009-2016, sub-misura A2 “Comunità energetiche, recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione di energia/calore da fonti rinnovabili”, Linea di intervento n. 3, “Realizzazione sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili”, e Linea di intervento n. 4, “Supporto alla creazione di comunità energetiche locali per condivisione dell’energia elettrica da fonti pulite”, del Programma unitario di intervento - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, del Piano nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza”;*

Vista l’Ordinanza n. 36 PNC del 12 agosto 2022, recante *“Rettifiche, integrazioni e chiarimenti interpretativi anche a seguito della Comunicazione della Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea dei bandi approvati con l’Ordinanza n. 21 del 27 aprile 2022 e con le Ordinanze nn. 24, 25, 27 e 29 del 30 giugno 2022”;*

Visto il Decreto n. 17/PNC del 19 settembre 2022 di pubblicazione del bando (di seguito “Bando”) approvato con ordinanza n. 24 del 30 giugno 2022, individuazione del Responsabile del Procedimento relativo alla pubblicazione del bando, ed alla presentazione delle domande, ivi inclusa la trasmissione dell’elenco di quelle ritenute ammissibili al Comitato di Valutazione e costituzione del Gruppo di Lavoro con funzioni di supporto sia al Soggetto attuatore che al Responsabile del Procedimento;

Vista l’Ordinanza commissariale n. 38/PNC del 13 ottobre 2022, recante “*Modifiche alle ordinanze nn. 16 del 1° febbraio 2022, 25, 26, 27, 29 e 30 del 30 giugno 2022*”;

Visto il Decreto n. 30/PNC del 2 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina dei componenti del Comitato di valutazione delle domande presentate a valere sul Bando;

Visto il Decreto n. 31/PNC del 7 dicembre 2022 recante “*Modifica del decreto n. 17 del 19 settembre 2022 avente ad oggetto “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e nomina del responsabile del procedimento” e nomina del Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore*”;

Visto il Decreto n. 34/PNC del 23 dicembre 2022, avente ad oggetto la nomina del Responsabile del Procedimento per la sola fase di valutazione delle manifestazioni di interesse da parte del Comitato di valutazione di cui all’art. 7, comma 10, del Bando;

Visto il Decreto n. 35/PNC del 2 febbraio 2023, recante “*Nomina dei membri supplenti dei componenti del Comitato di Valutazione relativo al bando delle sub-misure, A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR*”;

Visto il Decreto n. 38/PNC del 16 febbraio 2023 di modifica del decreto n. 30/PNC Sisma del 2 dicembre 2022;

Visto il Decreto n. 44/PNC del 15 marzo 2023 di modifica del decreto n. 35 del 2 febbraio 2023;

Considerato che, in data 27 maggio 2023 (prot. CGRTS n. 29407 del 29.5.2023), il Presidente del Comitato di Valutazione ha trasmesso, ai fini dell'approvazione di cui al comma 11 dell’articolo 7 del Bando, le richieste giudicate ammissibili e quelle non ammissibili;

Vista l’Ordinanza n. 61/PNC del 27 luglio 2023, recante “*Approvazione della graduatoria e dei beneficiari del “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione”, sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR*”;

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 61/PNC del 2023, sono stati approvati gli interventi ammessi, gli interventi non ammessi ed i beneficiari al contributo di cui, rispettivamente, agli Allegati nn.1, 2 e 3 alla suindicata Ordinanza, integrati successivamente con ordinanza n. 66 PNC del 23 novembre 2023;

Considerato, altresì, che con la medesima Ordinanza n. 61 PNC del 2023 è stato rimesso al Commissario Straordinario ogni adempimento funzionale alla realizzazione degli interventi, previa intesa con la Struttura di missione 2009;

Considerato che, al fine di realizzare i progetti, le CER beneficiarie necessitano di un cofinanziamento funzionale a coprire la percentuale di costi non coperta dal contributo PNC;

Considerato che un cofinanziamento di origine privata può realizzarsi attraverso lo strumento del Partenariato Pubblico Privato (PPP);

Preso atto che la regolamentazione EUROSTAT considera “*off balance*” le operazioni di Partenariato Pubblico Privato in cui il contributo pubblico sia pari o inferiore al 50%, mentre le operazioni di Partenariato Pubblico Privato con contributo pubblico superiore al 50% sono classificate investimenti “*on balance*”;

Valutata necessaria una verifica della capacità di attivare lo strumento del Partenariato Pubblico Privato “*on balance*” da parte delle CER beneficiarie di un contributo superiore al 50%;

Considerato che con Decreto n. 56/PNC del 31 luglio 2023, il Commissario ha nominato il Gruppo di Supporto alla realizzazione degli interventi;

Considerato che il Gruppo di Supporto, al fine di definire le modalità di realizzazione degli interventi, ha elaborato una proposta di “*Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER*”, trasmessa al Commissario Straordinario in data 21 novembre 2023 (CGRTS-0052816-A-21/11/2023);

Vista l’Ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023, recante “*Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR - modifica dell’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi*”;

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 66 PNC del 2023, sono state approvate le “*Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER*” (Allegato 3);

Visto il Decreto n. 17/PNC del 21 marzo 2024, recante “*Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia - Modifica del Decreto n. 56 PNC del 31 luglio 2023 avente ad oggetto “nomina gruppo di supporto”*”;

Vista l’Ordinanza n. 89 PNC del 29 marzo 2024 recante “*Modifiche all’Allegato 2 dell’Ordinanza n. 66/PNC del 23 novembre 2023 ai sensi dell’art. 14- bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 28 luglio 2021, n. 108. “Sub- misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR - modifica dell’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 e modalità di attuazione degli interventi”*”;

Vista l’Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024 “*Integrazione delle Linee Guida per l’attuazione degli interventi di cui all’Allegato 3 dell’Ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, “Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER”*”;

Considerato che, con la richiamata Ordinanza n. 97 PNC del 2024, sono state aggiornate le Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER;

Vista l'Ordinanza n. 98 PNC del 27 giugno 2024, recante *“Modifica all’articolo 10, comma 2, dell’Allegato 2 “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia” all’Ordinanza n. 24 PNC del 30.06.2022”*;

Vista l'Ordinanza n. 103 PNC dell'11 settembre 2024, recante *“Modifica Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 -Sub-misure A2.3 e A2.4 del Fondo Nazionale Complementare al PNRR”*;

Visto il Decreto n. 15/PNC del 18 marzo 2025, recante *“Modifica del decreto n. 31 del 7 dicembre 2022 avente ad oggetto “Bando per la presentazione di progetti, da parte di enti pubblici ed amministrazioni, anche in partenariato con le imprese, ai fini della realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione dell’energia. Individuazione della data di pubblicazione del bando ai fini della presentazione dei progetti, nomina del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore e nomina del responsabile del procedimento” e nomina del Coordinatore del Gruppo di Lavoro a supporto delle funzioni al Soggetto Attuatore”*;

Considerato che, nel richiamato Decreto n. 15/PNC del 2025, il Commissario Straordinario ha, *inter alia*, stabilito che:

- *“il Gruppo di Supporto, così costituito, svolge altresì le funzioni di esame dei progetti con istruttoria tecnica amministrativa qualora necessaria, la puntuale attività di verifica sulla rideterminazione dei quadri tecnici economici, l'eventuale scorrimento della graduatoria degli Enti ammessi a finanziamento e le analisi delle proposte di variante progettuale trasmesse dagli Enti”*;

“Il GSE potrà collaborare con il Gruppo di Lavoro alla valutazione delle proposte di progetto ricevute nelle modalità previste all’art. 3 comma 2 della convenzione di attuazione degli interventi del Piano complementare al PNRR, sulle medesime linee di intervento, approvata con ordinanza n. 38/PNC Sisma del 13 ottobre 2022, registrata dalla Corte dei Conti in data 4 novembre 2022 al numero 2755”;

Visti i Verbali del Gruppo di Supporto CER del 21 marzo 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0011618-P-26/03/2025 e del 4 aprile 2025, acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il n. CGRTS-0013393-A-08/04/2025;

Vista l'Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025 (recante *“Nuove disposizioni per l’implementazione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione – Modifiche agli Allegati 1 e 3 all’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023”*) con la quale il Commissario Straordinario ha modificato gli Allegati 1 e 3 dell'Ordinanza 61 PNC del 2023 e introdotto deroghe specifiche al

decreto legislativo n. 36 del 2023 convenendo con le conclusioni del Gruppo di Supporto CER nei verbali sopra richiamati;

Visto il Verbale del Gruppo di Supporto CER del 26 giugno 2025 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0025362-P-01/07/2025;

Vista l'Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025 (recante “*Modifiche agli Allegati 1 e 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023*”) con la quale il Commissario Straordinario ha ulteriormente modificato gli Allegati 1 e 3 dell'Ordinanza 61 PNC del 2023 aderendo alle conclusioni del Gruppo di Supporto CER nel verbale soprarichiamato;

Visti il Verbale del Gruppo di Supporto CER del 11 novembre 2025 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0046626-P-25/11/2025, nonché il successivo Verbale del Gruppo di Supporto CER del 16 dicembre 2026 acquisito al protocollo della Struttura Commissariale con il numero CGRTS-0050346-P-17/12/2025;

Preso atto, in relazione al Progetto di cui è capofila il Comune di Comunanza, che:

- a) con nota prot. CGRTS-0048040-P-03/12/2025 è stato comunicato all'Amministrazione comunale e agli altri enti beneficiari l'avvio del procedimento di revoca del contributo, ai sensi dell'articolo 9 del provvedimento di concessione e dell'articolo 21-*quinquies* della legge n. 241 del 1990;
- b) nel termine ivi indicato non sono state presentate osservazioni, memorie difensive o manifestazioni di interesse al subentro nel ruolo di capofila del Comune di Comunanza;
- c) il Comune di Comunanza, con nota prot. CGRTS-0049581-A-12/12/2025 ha ribadito la propria impossibilità assoluta a ricoprire il ruolo di capofila;
- d) il Gruppo di Supporto conferma la proposta di revoca del contributo a favore del Comune di Comunanza e il conseguente obbligo di restituzione delle somme già erogate e, in particolare, l'anticipazione già erogata, pari ad euro 409.895,57, in forza del Decreto PNC n. 97 del 29 dicembre 2023;

Ritenuto di accogliere la proposta di revoca del contributo concesso a favore del Comune di Comunanza con obbligo di restituzione delle somme già erogate;

Preso atto che il Gruppo di Supporto ha espresso parere favorevole alla proposta di rettifica formale dell'importo finanziato al Comune di Rieti, motivata da errore materiale di trascrizione degli importi nell'Allegato 2 dell'Ordinanza n. 117 PNC del 2025 (e, dunque, nell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 2023), rideterminando di conseguenza il contributo in favore del richiamato Comune in euro 1.123.478,88, pari al 38,14% dell'investimento, con facoltà – ove le economie regionali lo consentano – di integrazione sino al 40% massimo finanziabile;

Preso atto, altresì, che, nel Verbale del Gruppo di Supporto CER del 16 dicembre 2025 si dà conto di quanto segue:

- a) con nota prot. CGRTS-0044631-P-12/11/2025 è stata comunicata a tutti i soggetti ammessi a contributo, e al momento dell'invio della summenzionata nota non già beneficiari di finanziamento ma in posizione finanziabile in ragione delle economie disponibili al momento

dell'istruttoria, la possibile disponibilità di ulteriori economie finanziarie a seguito dell'aggiornamento dei QTE dei progetti finanziati;

b) l'istruttoria che è stata condotta nell'ambito del Gruppo di Supporto risulta finalizzata a confermare l'interesse dell'ente al finanziamento dei progetti, utilizzando lo strumento del PPP e determinando il contributo pubblico nella misura massima consentita al fine di avere accesso alla Tariffa Incentivante Premiale (TIP) prevista dal Decreto CACER DM 414/23;

c) a seguito dell'Ordinanza PNC n. 97 del 27 giugno 2024, i soggetti beneficiari del contributo sono tenuti a rielaborare il quadro tecnico-economico dei progetti presentati in conformità ai parametri di costo massimo di investimento di riferimento stabiliti nell'Allegato 3 della medesima Ordinanza PNC n. 97 del 2024;

d) il Gruppo di supporto ha esaminato le istanze pervenute e, conseguentemente:

1) ha verificato che gli importi della componente A siano entro i limiti dei massimali €/KWp previsti nella Tabella 2 dell'Ordinanza sopra richiamata;

2) ha preso atto degli importi stimati per la componente B relativi agli allacci TICA, il cui importo risulta essere condizionato dall'offerta di mercato dell'unico operatore nazionale autorizzato alla tipologia di interventi di che trattasi;

3) relativamente alla componente C, in assenza di parametri normativi specifici per la determinazione della congruità dei costi inseriti nei quadri tecnico-economici aggiornati, ha proceduto alla verifica dell'ammissibilità delle singole voci di costo, ove presenti, con particolare attenzione ai limiti imposti dal bando, concludendo che tutti i progetti esaminati risultano essere in linea con quanto previsto dal bando;

4) quanto alle altre voci di spesa della componente C della tabella 2 all'Ordinanza PNC n. 97 del 2024, in assenza di massimali specifici, ha riscontrato che, così come dichiarato dagli enti in fase istruttoria relativamente agli interventi di cui all'Allegato A.1 del bando, sono state stimate secondo il prezzario regionale di riferimento;

5) dall'esame della documentazione prodotta in riscontro alla citata nota prot. CGRTS-0044631-P-12/11/2025, ha sviluppato l'elenco dei soggetti ammessi, con l'importo del progetto modificato e del contributo concesso, come risulta dalla seguente tabella:

| Ente da finanziare | Prot. | Importo ammesso a finanziamento | Componente A Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Componente B Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Componente C Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Finanziamento concesso € | Finanziamento % | Esito istruttoria |
|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------|-------------------|
| Regione Marche | | | | | | | | |
| Comune di Ascoli Piceno | CGRTS-0049326-A-11/12/2025 | 9.804.404,97 € | 7.866.948,00 € | 529.321,50 € | 1.408.135,47 € | 3.921.761,99 € | 40% | CONFORME |
| Comune di Valfornace | CGRTS-0047838-A-02/12/2025 | | | | | | | RINUNCIATO |
| Comune di Amandola | IN ATTESA DI RISCONTRO | | | | | | | IN ATTESA |
| Comune di Offida | CGRTS-0049261-A-11/12/2025 | 3.458.884,00 € | 3.078.900,00 € | 195.250,00 € | 184.734,00 € | 1.383.553,60 € | 40% | CONFORME |
| Regione Umbria | | | | | | | | |
| Comune di Polino | CGRTS-0049623-A-12/12/2025 | 1.047.796,00 € | 936.600,00 € | | 111.196,00 € | 419.118,40 € | 40% | CONFORME |
| Regione Abruzzo CRATERE 2009 | | | | | | | | |
| Comune di Torre De' Passeri | CGRTS-0049502-A-12/12/2025 | 1.599.951,20 € | 1.490.520,00 € | 20.000,00 € | 89.431,20 € | 639.980,48 € | 40% | CONFORME |
| Regione Abruzzo CRATERE 2016 | | | | | | | | |
| Comune di Capitignano | CGRTS-0049134-A-10/12/2025 | | | | | | | RINUNCIATO |

6) ha fatto presente che i comuni di Valfornace e Capitignano hanno rinunciato al finanziamento comunicandolo con nota acquisita al protocollo, il cui numero riportato nella soprastante Tabella; mentre relativamente al Comune di Amandola si attende riscontro formale da parte dell'Amministrazione comunale in ordine al finanziamento in questione;

7) ha, infine, espresso parere favorevole affinché sia rimodulato il quadro complessivo degli enti finanziati e dei relativi progetti secondo quanto riportato nella Tabella di cui all'Allegato 1 del Verbale del 16 dicembre 2025;

Ritenuto, pertanto, di approvare la rimodulata Tabella riepilogativa degli enti finanziati e dei relativi progetti, secondo la proposta formulata dal Gruppo di Supporto, modificando di conseguenza l'Allegato 3 dell'Ordinanza n. 61 PNC del 2023, quale risultante dalla sostituzione operata da ultimo dall'Ordinanza n. 117 PNC del 2025, sostituendo lo stesso con l'Allegato 1 alla presente Ordinanza;

Preso atto che, nel Verbale del 16 dicembre 2025, nelle more di una eventuale revisione del cronoprogramma generale di livello nazionale relativo all'impiego delle risorse PNC (ad oggi fissato al quarto trimestre del 2026), il Gruppo di Supporto ha proposto di assumere un cronoprogramma-tipo per le procedure di PPP CER, denominato "*Cronoprogramma procedure di PPP – Allegato 3 al verbale del 16/12/2025*", quale quadro temporale di riferimento per le principali fasi procedurali e realizzative, suddiviso in complessive 13 fasi a decorrere dal 1 gennaio 2026 sino al 28 settembre 2028;

Considerato che le scadenze individuate nel cronoprogramma-tipo, come confermato dall'istruttoria del Gruppo di Supporto, appaiono congrue alla luce: (a) dei principali benchmark nazionali in materia di PPP e opere pubbliche (inclusi i riferimenti DIPE-PCM "100 domande/risposte sul PPP", le indicazioni MEF-RGS in tema di monitoraggio PPP, i rapporti IFEL sulla dimensione comunale del PPP e le Linee guida ANAC n. 9 sul monitoraggio dei contratti di partenariato); (b) del supporto tecnico-amministrativo assicurato dalla Struttura Commissariale; (c) della facoltà, prevista dalle Linee guida CER, di affidare incarichi e strutture di supporto al RUP; e (d) delle attività formative svolte dalla Struttura mediante webinar rivolti agli enti beneficiari;

Considerato, altresì, il cronoprogramma-tipo ha comunque natura di strumento operativo di supporto agli enti attuatori, volto a rendere più efficace il controllo sull'avanzamento dei progetti e a favorire l'emersione tempestiva di eventuali criticità; e pur prevedendo una sequenza ordinaria di fasi e scadenze, resta ferma la possibilità di sovrapposizioni, anticipi, posticipi o superamento di alcune fasi non più necessarie, ove il procedere dell'intervento lo consenta, con conseguente ottimizzazione dei tempi di attuazione nell'interesse generale e del pieno utilizzo delle risorse PNC;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta del Gruppo di Supporto e approvare il cronoprogramma-tipo riportato all'Allegato 2 della presente Ordinanza che andrà costituire un nuovo Allegato 4 all'Ordinanza n. 61 PNC del 2023;

Preso atto, inoltre, della richiesta del Gruppo di Supporto CER formulata nel citato verbale dell'11 novembre 2025 di introdurre deroghe specifiche al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ("*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*") e, in particolare, alla sequenza ordinaria prevista dal richiamato decreto legislativo di approvazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica ai fini della posticipazione della conferenza di servizi per l'approvazione dei richiamati progetti alla fase di approvazione del livello progettuale di tipo esecutivo, nonché al fine di consentire al RUP la verifica dei progetti di opere pubbliche a prescindere dal loro valore sempre con il supporto tecnico dell'ente di riferimento;

Preso atto delle motivazioni della richiesta di deroga del Gruppo di Supporto CER che di seguito si riportano:

“La sequenza ordinaria (proposta- selezione- conferenza di servizi- verifica PFTE da soggetto qualificato- validazione- gara- stipula- esecutivo) comporta, nella pratica, ritardi fino a 5-6 mesi, incompatibili con le scadenze PNC e con l’obiettivo di rendere rapidamente operativi gli impianti fotovoltaici.

Considerato che:

- *l’art. 14 e ss. L. 241/1990 consentono comunque una modulazione delle modalità di svolgimento della conferenza di servizi, specie in presenza di disciplina speciale;*
- *l’art. 34 dell’Allegato I.7 e l’art. 42 del D.lgs. 36/2023 consentono al RUP di effettuare le verifiche progettuali per lavori sotto 1 milione di euro e, più in generale, di “commisurare” i controlli alle esigenze dell’intervento;*
- *l’art. 38, co, 3 del D.lgs. 36/23 prevede che l’ente concedente convochi, ai fini dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell’opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell’articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241; (anche l’Art. 193, co. 6, del Dlgs 36/23, nella versione post D.lgs. 209/24, prevede la conferenza di servizi, ma con Ordinanza PNC n. 113/25 la struttura commissariale ha derogato al correttivo; quindi, la deroga alla conferenza di servizi verrà applicata solo all’Art. 38, co. 3)*
- *il D.L. 189/2016 (come convertito e prorogato) riconosce al Commissario la facoltà di adottare ordinanze in deroga per accelerare l’attuazione delle misure nei territori del sisma;*

il Gruppo ritiene giuridicamente sostenibile una deroga limitata e motivata alla sequenza, purché:

1. *la deroga sia facoltativa per il proponente/beneficiario;*
2. *sia comunque svolta la conferenza di servizi, ma dopo la gara e sulla base del progetto esecutivo;*
3. *si trasferisca al concessionario l’obbligo di recepire senza oneri ulteriori le prescrizioni emerse in sede di conferenza postuma, con solo eventuale riequilibrio del PEF nei casi in cui le prescrizioni incidano in modo significativo (da definire contrattualmente con parametri oggettivi)”;*

Visti il decreto legislativo n. 36 del 2023 e il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Visti, in particolare:

- (i) l’articolo 42 (rubricato “*Verifica della progettazione*” del decreto legislativo n. 36 del 2023, ai sensi del quale:

“1. Nei contratti relativi ai lavori la stazione appaltante e l’ente concedente verificano la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d’indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della

progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. In caso di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, nonché nei contratti di partenariato pubblico-privato, la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica è completata prima dell'avvio della procedura di affidamento e la verifica del progetto esecutivo redatto dall'aggiudicatario è effettuata prima dell'inizio dei lavori.

2. Per accertare la coerenza del progetto nelle sue diverse fasi con il documento di indirizzo della progettazione, il RUP, se non effettua personalmente la verifica, ne segue lo sviluppo parallelamente alla progettazione, garantendo il contraddittorio tra il soggetto che esegue la verifica e il progettista. L'attività di verifica è incompatibile, per uno stesso progetto, con le attività di progettazione, di coordinamento della relativa sicurezza, di direzione dei lavori e di collaudo.

3. La verifica accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento e, se ha esito positivo, assolve a tutti gli obblighi di deposito e di autorizzazione per le costruzioni in zone sismiche, nonché di denuncia dei lavori all'ufficio del genio civile. I progetti, corredati della attestazione dell'avvenuta positiva verifica, sono depositati con modalità telematica interoperabile presso l'Archivio informatico nazionale delle opere pubbliche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. L'allegato I.7 indica i contenuti e le modalità delle attività di verifica, nonché i soggetti che vi provvedono. Gli oneri conseguenti all'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi nelle risorse stanziare per la realizzazione delle opere”;

- (ii) l'articolo 34 (rubricato “Verifica preventiva della progettazione”) dell'Allegato I.7 al decreto legislativo n. 36 del 2023, secondo cui:

“1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 42 del codice, la verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. L'attività di verifica è effettuata dai seguenti soggetti:

a) per i lavori di importo pari o superiore a 20 milioni di euro, e, in caso di appalto integrato, per i lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), del codice, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020;

b) per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro e fino alla soglia di cui all'articolo 14 del codice, dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma e di cui all'articolo 66 del codice, che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità, o dalla stazione appaltante nel caso in cui disponga di un sistema interno di controllo di qualità;

c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 14 del codice e fino a 1 milione di euro, dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni;

d) per i lavori di importo inferiore a 1 milione di euro, dal responsabile unico del progetto, anche avvalendosi della struttura di cui all'articolo 15, comma 6, del codice.

3. Lo svolgimento dell'attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell'attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo.

4. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal RUP e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica e alle eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l'affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell'avvenuta validazione del progetto posto a base di gara.

5. Nei casi di contratti aventi a oggetto la progettazione e l'esecuzione dei lavori, il progetto esecutivo presentato dall'affidatario è soggetto, prima dell'approvazione, all'attività di verifica”;

Considerato che il Gruppo di Supporto CER ha stimato un risparmio di tempo procedimentale nell'ordine di tre mesi qualora la verifica preventiva del progetto di fattibilità tecnica ed economica sia svolta sempre e direttamente dal RUP;

Ritenuto di accogliere tale richiesta di deroga al combinato disposto dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e dell'articolo 34 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto legislativo, e per l'effetto riconoscere all'ente interessato la facoltà di assegnare al RUP, anche per lavori di importo superiore a 1 milione di euro, il compito di effettuare l'attività di verifica, con l'ausilio della struttura di supporto di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Visti, inoltre, gli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di conferenza di servizi;

Visto, altresì, quanto disposto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, per cui *“l'amministrazione procedente, la stazione appaltante o l'ente concedente convoca, ai fini dell'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica nonché della localizzazione dell'opera, una conferenza di servizi semplificata ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate, ivi comprese le regioni, le province autonome, i comuni incisi dall'opera e le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute”*; e che tale parte della disposizione non è stata modificata nella sostanza dagli interventi correttivi operati dal decreto legislativo n. 209 del 2024;

Considerato che il Gruppo di Supporto CER, nel Verbale dell'11 novembre 2025, ha stimato un risparmio di tempo procedimentale nell'ordine di ulteriori tre mesi qualora la conferenza di servizi per l'approvazione del progetto sia posticipata al momento dell'approvazione del progetto esecutivo;

Considerato sul punto che – sebbene non direttamente applicabile ai progetti in questione, giusta deroga disposta con l'Ordinanza n. 113 PNC del 2025 – l'articolo 193, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nel testo risultante dalle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 209 del 2024, già prevede una facoltà e non un obbligo di indire una conferenza di servizi preliminare ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge n. 241 del 1990;

Ritenuta, anche per la natura non necessariamente complessa dei progetti in questione, di poter accogliere la richiesta del Gruppo di Supporto CER e, dunque, di consentire la facoltà degli enti interessati – d'accordo con i singoli concessionari – di rinviare la definitiva approvazione progettuale, attraverso l'indizione della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, successivamente alla predisposizione del progetto esecutivo in deroga all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Ritenuto che, alla menzionata conferenza di servizi sul progetto esecutivo dovranno comunque partecipare tutte le amministrazioni indicate all'articolo 38, comma 3, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute;

Ritenuto che, in ipotesi di esercizio della menzionata facoltà derogatoria all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023:

- (i) il concessionario avrà l'obbligo di recepire, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica, le prescrizioni che dovessero emergere in sede di conferenza di servizi sul progetto esecutivo, fermo l'eventuale riequilibrio del PEF nei casi in cui le prescrizioni incidano in modo significativo sui parametri economico e finanziari sui quali si regge l'operazione;
- (ii) l'ente dovrà curare di inserire nei contratti con i soggetti concessionari l'obbligo suddetto e definire parametri oggettivi al concorrere dei quali potrà essere avviata la procedura di revisione del PEF, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio, a fronte del recepimento delle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi sul progetto esecutivo;

Considerato che il Gruppo di Supporto CER, nel successivo Verbale del 16 dicembre 2025, ha ulteriormente approfondito la tematica della c.d. incidenza significativa sul PEF nelle ipotesi di prescrizioni che dovessero emergere in sede di conferenza di servizi rinviata alla fase della progettazione esecutiva, in attuazione della deroga sopra proposta;

Considerato che il Gruppo di Supporto ha proceduto perseguendo un duplice obiettivo:

- (i) fornire ai Responsabili Unici del Procedimento uno strumento operativo chiaro, uniforme e misurabile;
- (ii) garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i diversi operatori economici, riducendo conseguentemente i margini di contenzioso;

Preso atto che, all'esito di una approfondita istruttoria, il Gruppo di Supporto, all'unanimità ha:

- (i) approvato la parametrizzazione della soglia di incidenza significativa, fissata in -12,5% di variazione relativa del TIR di progetto;
- (ii) approvato l'istruttoria tecnica prodotta a supporto, con i parametri di sensitività CAPEX-LCOE-TIR e la relativa analisi di definizione della soglia e che è allegata al predetto verbale del 16 dicembre 2025 come allegato 2;
- (iii) individuato quale scostamento massimo assorbibile senza attivazione del riequilibrio lo scarto in diminuzione del TIR di progetto fino a -12,5% rispetto al valore base, fermo restando che, oltre tale soglia, le richieste di riequilibrio dovranno essere valutate caso per caso alla luce delle specifiche condizioni del PEF;
- (iv) rimesso la proposta di parametrizzazione al Commissario Straordinario al fine di una sua possibile adozione con ordinanza commissariale nella Cabina di coordinamento integrata;

Ritenuto di accogliere la proposta di parametrizzazione di cui al Verbale del 16 dicembre 2025 del Gruppo di Supporto CER e, per l'effetto, approvare il documento denominato *“Istruttoria per la parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF nelle operazioni di PPP per le CER”* allegando lo stesso alla presente Ordinanza come Allegato 3;

Preso atto, inoltre, che il Gruppo di Supporto CER nel Verbale del 16 dicembre 2025:

- (i) ha rappresentato la necessità di disporre una deroga, specifica e limitata alla realizzazione dei progetti in PPP in questione, al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, allo scopo di evitare ulteriori ritardi nell'implementazione; e che si propone di estendere tale deroga per l'intero anno 2026 in funzione dell'avanzamento complessivo dei procedimenti di gara;
- (ii) ha richiesto un intervento del Commissario Straordinario al fine di ricomprendere in tale deroga anche le procedure eventualmente avviate successivamente al 30 giugno 2025, data di scadenza della originaria deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti disposta con le Ordinanze PNC nn. 96 e 107 del 2024, in ragione del complesso quadro normativo ancora in via di completamento e al fine di evitare che tali procedure possano essere esposte a censure o a rischi di caducazione per meri profili di natura formale;

Visti gli articoli 62, 63 e 174, comma 5, nonché l'Allegato II.4 del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Viste e considerate le seguenti Ordinanze:

- (a) Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione pubblica ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36”*;
- (b) Ordinanza n. 162 del 20 dicembre 2023, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- (c) Ordinanza n. 196 del 28 giugno 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023”*;
- (d) Ordinanza n. 214 del 23 dicembre 2024, recante *“Proroga del regime transitorio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'Ordinanza n. 145 del 28 giugno 2023 e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM”*;
- (e) Ordinanza n. 227 del 9 aprile 2025, recante *“Disposizioni in materia di ricostruzione*

pubblica e contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209";

(f) Ordinanza n. 234 del 2 luglio 2025, recante *"Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM"*;

Viste e considerate le seguenti Ordinanze PNC:

(a) Ordinanza n. 96 PNC del 27 giugno 2024, recante *"Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR"*;

(b) Ordinanza n. 107 PNC del 23 dicembre 2024, recante *"Proroga del regime transitorio della qualificazione delle stazioni appaltanti nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il PNC di cui all'Ordinanza n. 96-PNC del 27 giugno 2024, e disposizioni in materia di Building Information Modeling – BIM"*;

(c) Ordinanza n. 116 PNC del 2 luglio 2025 recante, *"Disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti per la fase di esecuzione dei contratti pubblici, Uffici Speciali per la Ricostruzione e di Building Information Modeling – BIM nell'ambito di progetti e interventi finanziati con il Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari al PNRR"*;

Ritenuta la notevole complessità di ottenere, anche acquisendo i relativi requisiti, la qualificazione delle stazioni appaltanti prevista dal decreto legislativo n. 36 del 2023 in una condizione speciale ed emergenziale per l'attuazione di progetti che vede come protagoniste piccole realtà amministrative comunali;

Ritenuto che un eventuale mutamento dei soggetti responsabili degli interventi (peraltro selezionati attraverso una procedura competitiva) in favore delle sole stazioni appaltanti qualificate (sia localizzate all'interno del cratere, sia esternamente allo stesso), anche a seguito di una assegnazione d'ufficio delle funzioni di stazione appaltante da parte dell'ANAC, potrebbe comportare una eccessiva centralizzazione delle procedure e dei partenariati con rischio di stallo delle attività (ivi incluse quelle ordinarie) delle stazioni appaltanti qualificate prescelte o individuate;

Ritenuto, altresì, che l'applicazione attuale del sistema di qualificazione rischierebbe di bloccare le attività di implementazione dei suddetti progetti e interventi, con il rischio di non rispettare i cronoprogrammi delle singole misure previste dal PNC e dal PNRR;

Ritenuto, pertanto, di accogliere la richiesta avanzata dal Gruppo di Supporto di derogare agli articoli 62 e 63, nonché all'Allegato II.4, del decreto legislativo n. 36 del 2023;

Reputato congruo – anche in considerazione del cronoprogramma-tipo oggetto di approvazione con la presente Ordinanza - fissare un termine per l'efficacia della deroga al 31 dicembre 2026;

Vista, inoltre, l'Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024, recante *"Integrazione delle Linee Guida per l'attuazione degli interventi di cui all'Allegato 3 dell'Ordinanza PNC n. 66 del 23 novembre 2023, "Linee Guida per la selezione di proposte private di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER"*;

Vista l’Ordinanza n. 113 PNC del 9 aprile 2025, recante *“Nuove disposizioni per l’implementazione dei sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione – Modifiche agli Allegati 1 e 3 all’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023”*;

Considerato, in particolare, l’articolo 2 della richiamata Ordinanza n. 113 PNC del 2025, ai sensi del quale:

“1. In deroga agli articoli 193 e 225-bis, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, come modificati dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, ai progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità energetiche per la condivisione di cui all’Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, continuano ad applicarsi, anche dopo il 31 dicembre 2024, le disposizioni di cui all’articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023 nel testo vigente anteriormente alle modifiche e integrazioni apportate dal decreto legislativo n. 209 del 2024.

2. Per l’effetto di quanto previsto al precedente comma 1, anche dopo il 31 dicembre 2024, restano valide le “Linee Guida per la selezione di proposte di PPP per la realizzazione e gestione di impianti FER da gestire tramite CER (agg. Giugno 2024)”, approvate con Ordinanza n. 97 PNC del 27 giugno 2024”;

Ritenuto che il disposto di cui al richiamato articolo 2, comma 2, dell’Ordinanza n. 113 PNC del 2025, estendendo *sine die* l’applicabilità delle Linee Guida CER (agg. Giugno 2024) approvate con Ordinanza n. 97 PNC del 2024, in pendenza del regime di deroga al sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti (introdotto originariamente dall’Ordinanza n. 145 del 2023 e poi espressamente confermato nell’ambito dell’implementazione dei progetti finanziati con il PNC con l’Ordinanza n. 96 PNC del 2024), può aver indotto alcune amministrazioni a ritenere che la deroga di cui al richiamato articolo 2 dell’Ordinanza n. 113 PNC del 2025 coprisse anche l’eventuale assenza di qualificazione in capo all’ente concedente oltre la data del 30 giugno 2025;

Ritenuto, pertanto, di confermare - sino al 31 dicembre 2026 - la deroga in questione per tutte le procedure avviate o da avviare alla data di approvazione della presente Ordinanza da parte degli enti finanziati;

Considerato, infine, che, agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare di cui all’art. 1 del decreto-legge n. 59 del 2021, il Commissario Straordinario provvede all’attuazione con i poteri di ordinanza, anche in deroga, secondo quanto stabilito dal combinato disposto dell’articolo 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dell’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuti sussistenti nel caso di specie tutti i requisiti e le condizioni di legge per l’esercizio dei poteri richiamati dall’articolo 14-bis del decreto-legge n. 77 del 2021 e dall’articolo 2 del decreto-legge n. 189 del 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l’esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con

motivazione espressa dell'organo emanante;

Considerata l'urgenza di provvedere allo scopo di consentire la programmazione delle modalità esecutive da parte dei soggetti pubblici e privati coinvolti, nonché l'immediato avvio dell'esecuzione dei progetti e degli interventi finanziati con il fondo PNC sisma (attraverso l'immediata applicazione delle disposizioni derogatorie che si approvano con la presente Ordinanza), anche allo scopo di garantire un più veloce approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili e che non impattano sull'ambiente;

Ritenuta, pertanto, sussistente la necessità di dichiarare immediatamente efficace la presente Ordinanza;

Acquisita l'intesa nella cabina di coordinamento integrata del 19 dicembre 2025, da parte dei Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché da parte del Coordinatore della Struttura di Missione Sisma 2009;

DISPONE

Articolo 1

***(Sostituzione dell'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023,
come modificato dall'Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025)***

1. L'Allegato 3 all'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, come da ultimo modificato con l'Ordinanza n. 117 PNC del 3 luglio 2025, è sostituito dall'Allegato 1 alla presente Ordinanza.

Articolo 2

(Approvazione del Cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP.

***Integrazione dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023 mediante allegazione di un nuovo
Allegato 4)***

1. È approvato il Cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP contenuto all'Allegato 2 alla presente Ordinanza.

2. L'Allegato 2 alla presente Ordinanza va ad integrare gli Allegati dell'Ordinanza n. 61 PNC del 27 luglio 2023, assumendo la seguente numerazione e denominazione: Allegato 4 ("*Cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP*") all'Ordinanza n. 61 PNC del 2023.

Articolo 3

(Disposizione derogatorie al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36)

1. Nell'esecuzione dei progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi centralizzati di produzione e distribuzione intelligente di energia e/o calore da fonti rinnovabili, anche attraverso comunità

energetiche per la condivisione, di cui all'Ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche, gli enti interessati hanno la facoltà di adottare le deroghe al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, di cui ai successivi commi.

2. In deroga all'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023 e all'articolo 34 dell'Allegato I.7 al medesimo decreto legislativo, l'ente interessato può assegnare al RUP l'effettuazione dell'attività di verifica del progetto di fattibilità tecnico ed economica, anche per lavori di importo superiore a 1 milione di euro. In caso di esercizio della facoltà di cui al presente comma, il RUP deve essere affiancato dalla struttura di supporto di cui all'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo n. 36 del 2023.

3. In deroga all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, l'ente – d'accordo con il concessionario - può indire la conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, direttamente per la sola approvazione del progetto esecutivo. Alla conferenza di servizi dovranno partecipare tutte le amministrazioni individuate all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2023, ivi incluse quelle preposte alla tutela ambientale, del patrimonio culturale, del paesaggio e della salute.

4. In caso di esercizio della facoltà di cui al comma 3:

a) il concessionario ha l'obbligo di recepire, senza oneri ulteriori per la finanza pubblica, le prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi sul progetto esecutivo, fermo l'eventuale riequilibrio del piano economico-finanziario nei casi in cui le prescrizioni abbiano una incidenza significativa sui parametri economico finanziari dell'operazione;

b) l'ente interessato deve inserire nei contratti con i soggetti concessionari l'obbligo di cui alla precedente lettera a), nonché deve stabilire parametri oggettivi al concorrere dei quali può essere avviata la procedura di revisione del piano economico-finanziario, nella misura strettamente necessaria a ricondurlo ai livelli di equilibrio, a fronte del recepimento delle prescrizioni emerse in sede di conferenza di servizi sul progetto esecutivo.

5. Ai fini della valutazione delle ipotesi di incidenza significativa di cui al precedente comma 4, lettera a), le parti del contratto di PPP fanno riferimento al documento denominato *"Istruttoria per la parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF nelle operazioni di PPP per le CER"*, contenuto nell'Allegato 4 alla presente Ordinanza.


6. Sino alla data del 31 dicembre 2026, in deroga agli articoli 62, 63 e 174, comma 5, e all'Allegato II.4, del decreto legislativo n. 36 del 2023, nonché a ogni altra disposizione normativa che preveda un obbligo di qualificazione per l'effettuazione di procedure di affidamento di contratti pubblici ovvero per la loro esecuzione nell'ambito del Piano Nazionale degli Investimenti Complementari al PNRR per i territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, qualsiasi stazione appaltante, ente concedente o centrale di committenza può effettuare - o continuare a condurre qualora già avviata alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza - qualsiasi procedura di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ovvero curare la loro fase esecutiva, a prescindere dalla qualificazione eventualmente posseduta, qualora tali contratti rientrino nell'ambito dei progetti e degli interventi finanziati con l'Ordinanza n. 61 PNC del 2023 e successive modifiche e integrazioni.

Articolo 4

(Entrata in vigore ed efficacia)

1. Al fine di rendere immediatamente operative le disposizioni della presente Ordinanza, per le motivazioni indicate in premessa, la stessa è dichiarata provvisoriamente efficace ai sensi dell'articolo 33, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 (www.sisma2016.gov.it).
2. La presente Ordinanza è trasmessa alla Corte dei Conti per il controllo preventivo di legittimità, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, ed è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
3. L'ordinanza sarà altresì pubblicata sui siti istituzionali del Dipartimento Casa Italia e della Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009.

Il Commissario Straordinario
Sen. Avv. Guido Castelli



Castelli Guido
19.12.2025
18:52:44
GMT+01:00

ALLEGATO 1

| TABELLA RIEPILOGATIVA DEGLI ENTI FINANZIATI | | | | | | |
|---|------------------------|---|---|---|-----------------------------|--------------------------|
| Ente finanziati | Nuovo importo progetto | Componente A Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Componente B Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Componente C Tabella 2 allegato 3 Ord. 97 | Finanziamento concesso € | Finanziamento netto % |
| Regione Marche | | | | | | |
| Comune di Matelica | 12.846.185,84 € | 10.533.100,00 € | 716.140,00 € | 1.596.945,84 € | 5.138.474,34 € | 40,00% |
| Unione Montana dei Monti Azzurri | 7.766.260,01 € | 6.611.100,00 € | 165.277,58 € | 989.882,43 € | 3.205.492,25 € | 41,27% |
| Comune di Camerino | 10.404.980,00 € | 9.468.531,80 € | 624.298,80 € | 312.149,40 € | 4.161.992,00 € | 40,00% |
| Comune di Tolentino | 8.584.045,12 € | 7.994.132,00 € | 22.765,20 € | 567.147,92 € | 3.433.618,05 € | 40,00% |
| Comune di Servigiano | 1.792.234,88 € | 1.661.448,00 € | 0,00 € | 130.786,88 € | 716.893,95 € | 40,00% |
| Comune di Fabriano | 2.839.177,50 € | 2.604.750,00 € | 0,00 € | 234.427,50 € | 1.135.671,00 € | 40,00% |
| Comune di Montegiorgio | 5.489.239,60 € | 5.059.660,00 € | 126.000,00 € | 303.579,60 € | 2.195.695,84 € | 40,00% |
| Comune di Pieve Torina | 634.454,00 € | 555.900,00 € | 29.200,00 € | 49.354,00 € | 253.781,60 € | 40,00% |
| Comune di Montalto | 2.200.932,00 € | 2.062.200,00 € | 0,00 € | 138.732,00 € | 880.372,80 € | 40,00% |
| Comunue di Ascoli Piceno | 9.804.404,97 € | 7.866.948,00 € | 529.321,50 € | 1.408.135,47 € | 3.921.761,99 € | 40,00% |
| Comune di Offida | 3.458.884,00 € | 3.078.900,00 € | 195.250,00 € | 184.734,00 € | 1.383.553,60 € | 40,00% |
| Regione Umbria | | | | | | |
| BIM Cascia | 10.189.267,19 € | 8.864.766,00 € | 391.058,80 € | 933.442,39 € | 4.169.051,12 € | 40,92% |
| Spoletto | 1.158.350,40 € | 1.071.840,00 € | 12.200,00 € | 74.310,40 € | 463.340,16 € | 40,00% |
| Comune di Polino | 1.047.796,00 € | 936.600,00 € | | 111.196,00 € | 419.118,40 € | 40,00% |
| Regione Lazio | | | | | | |
| Comune di Castel Sant'Angelo | 2.406.423,31 € | 1.896.804,00 € | 86.735,00 € | 422.884,31 € | 1.004.857,76 € | 41,76% |
| Comune di Micigliano | 488.439,95 € | 359.100,00 € | 21.945,00 € | 107.394,95 € | 206.115,48 € | 42,20% |
| Comune di Amatrice | 2.105.724,68 € | 1.871.868,00 € | 85.526,03 € | 148.330,66 € | 1.474.007,28 € | 70,00% |
| Comune di Leonessa | 1.595.656,80 € | 1.401.510,00 € | | 194.146,80 € | 657.677,40 € | 41,22% |
| Comune di Cittaducale | 789.344,00 € | 722.400,00 € | 7.600,00 € | 59.344,00 € | 315.737,60 € | 40,00% |
| Borgo Velino | 1.713.314,00 € | 1.606.900,00 € | 0,00 € | 106.414,00 € | 685.325,60 € | 40,00% |
| Comune di Rieti | 2.945.867,20 € | 2.779.120,00 € | 0,00 € | 166.747,20 € | 1.123.478,88 € | 38,14% |
| Regione Abruzzo CRATERE 2009 | | | | | | |
| Comune di Fossa | 2.164.392,81 € | 1.981.260,47 € | 122.132,34 € | 61.000,00 € | 1.515.074,97 € | 70,00% |
| Comune di Scoppito | 2.378.582,59 € | 2.182.699,39 € | 140.983,20 € | 54.900,00 € | 951.433,04 € | 40,00% |
| Comune di San Demetrio Ne' Vestini | 2.057.577,40 € | 1.879.457,40 € | 122.000,00 € | 56.120,00 € | 1.337.425,31 € | 65,00% |
| Comune di Poggio Picenze | 1.420.190,56 € | 1.282.797,44 € | 94.693,12 € | 42.700,00 € | 923.123,87 € | 65,00% |
| Comune di Navelli | 1.702.200,85 € | 1.561.418,34 € | 89.542,51 € | 51.240,00 € | 1.106.430,55 € | 65,00% |
| Comune di Barisciano | 779.427,38 € | 713.484,00 € | 15.000,00 € | 50.943,38 € | 311.770,95 € | 40,00% |
| Comune di Civitella Casanova | 2.836.249,30 € | 2.295.840,00 € | 239.194,20 € | 301.215,11 € | 1.134.499,72 € | 40,00% |
| Comune de L'Aquila | 10.662.876,00 € | 8.933.700,00 € | 419.700,00 € | 1.309.476,00 € | 4.265.150,40 € | 40,00% |
| Comune di Bugnara | 1.302.189,04 € | 1.129.275,00 € | 0,00 € | 172.914,04 € | 520.875,62 € | 40,00% |
| Comune di Arsite | 820.506,51 € | 730.740,00 € | 0,00 € | 89.766,51 € | 328.202,60 € | 40,00% |
| Comune di Collarmele | 693.056,85 € | 621.936,00 € | 22.118,60 € | 49.002,25 € | 277.222,74 € | 40,00% |
| Comune di Popoli | 6.370.690,04 € | 5.881.575,00 € | 96.220,54 € | 392.894,50 € | 2.548.276,02 € | 40,00% |
| Comune di Montebello di Bertona | 1.155.490,58 € | 1.012.560,00 € | 20.000,00 € | 122.930,58 € | 462.196,23 € | 40,00% |
| Comune di Torre De' Passeri | 1.599.951,20 € | 1.490.520,00 € | 20.000,00 € | 89.431,20 € | 639.980,48 € | 40,00% |
| Regione Abruzzo CRATERE 2016 | | | | | | |
| Comune di Torricella Sicura | 596.219,00 € | 561.219,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € | 238.487,60 € | 40,00% |
| Comune di Teramo | 2.824.812,00 € | 2.562.000,00 € | 10.080,00 € | 252.732,00 € | 1.129.924,80 € | 40,00% |
| Comune di Montereale | 1.267.033,07 € | 888.800,94 € | 106.656,11 € | 271.576,02 € | 506.813,23 € | 40,00% |
| Comune di Civitella del Tronto | 3.210.610,00 € | 2.343.190,00 € | 207.400,00 € | 660.020,00 € | 1.284.244,00 € | 40,00% |
| ATER Teramo | 1.827.080,00 € | 1.619.680,00 € | 170.800,00 € | 36.600,00 € | 730.832,00 € | 40,00% |
| Comune di Tossicia | 2.267.815,00 € | 2.061.650,00 € | 0,00 € | 206.165,00 € | 907.126,00 € | 40,00% |
| Comune di Rocca Santa Maria | 475.540,49 € | 299.592,00 € | 12.200,00 € | 163.748,49 € | 190.216,20 € | 40,00% |
| Comune di Isola del G. S. d'I. | 926.829,20 € | 743.520,00 € | 0,00 € | 183.309,20 € | 370.731,68 € | 40,00% |

ALLEGATO 2

Cronoprogramma-tipo delle procedure di PPP

| Fase | Attività | Durata Fase | Giorno_inizio | Giorno_fine |
|--|---|-------------|---------------|-------------|
| 1. INDIVIDUAZIONE SUPPORTO AL RUP | Richiesta preventivi e formalizzazione incarico | 30 | 01/01/2026 | 31/01/2026 |
| 2. PUBBLICAZIONE MANIFESTAZIONE INTERESSE | Termine pubblicazione Avviso manifestazione interesse (30 gg + massimo 60 gg di pubblicazione) | 91 | 31/01/2026 | 02/05/2026 |
| 3. VALUTAZIONE CANDIDATURE | Individuazione aspirante promotore e richiesta Proposta (ex Art. 193 DLgs 36/23 pre correttivo) | 25 | 02/05/2026 | 27/05/2026 |
| 4. VALUTAZIONE FATTIBILITÀ PROPOSTA | Valutazione fattibilità proposta selezionata e individuazione del Promotore | 95 | 27/05/2026 | 30/08/2026 |
| 5. VERIFICA PFTE (RUP/SOGG. QUALIFICATO) | Emissione rapporto verifica e validazione PFTE (facoltativo - salvo) | 55 | 30/08/2026 | 24/10/2026 |
| 6. CONFERENZA SERVIZI SU PFTE (salvo posticipazione su PE) | Determinazione conclusiva e approvazione PFTE | 80 | 24/10/2026 | 12/01/2027 |
| 7. APPROVAZIONE PROPOSTA | Dichiarazione pubblico interesse e approvazione proposta | 20 | 12/01/2027 | 01/02/2027 |
| 8. PROCEDURA DI GARA | Aggiudicazione efficace e comunicazioni | 150 | 01/02/2027 | 01/07/2027 |
| 9. FIRMA CONCESSIONE | STIPULA CONTRATTO DI CONCESSIONE | 35 | 01/07/2027 | 05/08/2027 |
| 10. PROGETTO ESECUTIVO | Redazione progetto esecutivo da concessionario | 95 | 05/08/2027 | 08/11/2027 |
| 11. CDS SU PE (alternativa al PFTE) | Conferenza Servizi su PE (se non fatta su PFTE) | 40 | 08/11/2027 | 18/12/2027 |
| 12. REALIZZAZIONE IMPIANTI | Collaudo e consegna impianti | 215 | 18/12/2027 | 20/07/2028 |
| 13. GESTIONE OPERE E SERVIZI | Rendicontazione spese | 70 | 20/07/2028 | 28/09/2028 |

ALLEGATO 3

Istruttoria per la parametrizzazione dell'incidenza significativa sul PEF nelle operazioni di PPP per le CER

Mandato del Gruppo di Lavoro

Il Gruppo di Lavoro tecnico, riunitosi in data 11/11/25, ha approvato all'unanimità la proposta di deroga alla sequenza procedurale ordinaria per lo svolgimento della Conferenza di Servizi sul PFTE, prevista dal D.lgs. 36/2023 per le operazioni di Partenariato Pubblico-Privato (PPP) relative alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (FER) tramite Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) nei territori del sisma 2016.

La deroga, da sottoporre alla Cabina di Coordinamento Integrata, si fonda sui poteri derogatori attribuiti al Commissario Straordinario dal D.L. 189/2016 e risponde all'esigenza di accelerare l'attuazione degli interventi finanziati dal Piano Nazionale Complementare al PNRR, superando i ritardi procedurali (stimati in 5-6 mesi) incompatibili con le scadenze PNC.

Novità procedurale: posticipazione della Conferenza di Servizi

La sequenza derogatoria proposta prevede che:

- La Conferenza di Servizi semplificata venga svolta dopo la stipula della convenzione e sulla base del progetto esecutivo, anziché sul Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
- La verifica progettuale sia effettuata direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), con supporto tecnico dell'ente, in luogo del soggetto terzo qualificato
- Il concessionario assuma l'obbligo di recepire le prescrizioni emerse in Conferenza di Servizi postuma senza oneri aggiuntivi per la Pubblica Amministrazione, salvo riequilibrio del Piano Economico-Finanziario (PEF) nei casi di **"incidenza significativa"**

Necessità di parametrizzazione oggettiva

Il Gruppo di Lavoro ha individuato la necessità di definire criteri oggettivi e trasparenti per qualificare quando le prescrizioni della Conferenza di Servizi postuma comportino un'incidenza "significativa" sul PEF, tale da giustificare la richiesta di un riequilibrio economico-finanziario della concessione da parte del Concessionario.

L'obiettivo è duplice:

1. Fornire anche ai RUP privi di specifica esperienza in operazioni di PPP, uno strumento operativo chiaro, uniforme e misurabile
2. Garantire certezza del diritto e parità di trattamento tra i diversi operatori economici, riducendo margini di contenzioso

Il presente documento illustra la tabella dei parametri approvata e le relative modalità operative di applicazione.

Definizione degli indici da prendere in considerazione per la richiesta di riequilibrio economico-finanziario del PEF

Per i progetti PPP-CER del PNC, l'investimento presenta una marcata variabilità (circa 0,6–13 milioni di euro), con tecnologie e profili di ricavo eterogenei, a fronte di una durata non estendibile oltre i 20 anni per i limiti di erogazione della TIP. In tale contesto, un sistema di riequilibrio fondato su una pluralità di indici (variazione dei costi, dei ricavi, della durata, degli oneri gestionali, del TIR, ecc.) risulta difficilmente gestibile con rischi di applicazioni non uniformi da parte dei RUP, specie su interventi di dimensione medio-piccola. **Pertanto, si propone di assumere come unico parametro di riferimento la variazione del TIR di progetto.**

La dottrina e i documenti ufficiali (Linee guida ANAC n. 9, “Partenariato Pubblico Privato: 100 domande/risposte” DIPE-MEF, Linee guida della Fondazione Nazionale Commercialisti sul PEF) riconoscono il **TIR di progetto come indicatore sintetico dell'equilibrio economico-finanziario** e della capacità del progetto di generare ricchezza.

La scelta tra sequenza ordinaria (Conferenza di servizi sul PFTE) e procedura semplificata (Conferenza sul progetto esecutivo) è rimessa al proponente. Pertanto, la natura facoltativa dell'accesso alla deroga giustificata che gli effetti ordinari delle prescrizioni derivanti dalla Conferenza di servizi, entro un determinato margine di riduzione del TIR di progetto, restino allocati in via primaria sul concessionario, quale esito fisiologico del maggior rischio procedurale assunto.

La misura del **12,5%** quale soglia di variazione negativa del TIR di progetto non trova però puntuale riscontro in fonti normative o linee guida ufficiali, che si limitano a indicare gli indici di equilibrio (TIR, VAN, DSCR, ecc.) senza predeterminarne i margini di tolleranza. Tale soglia è pertanto **frutto di una valutazione tecnico-discrezionale dell'Amministrazione**, ritenuta congrua ed equilibrata rispetto al profilo di rischio proprio delle concessioni in esame. Essa risulta, altresì, giustificata dalla natura facoltativa della procedura derogatoria, di cui il concessionario è reso edotto, potendo così calibrare consapevolmente le proprie scelte progettuali e finanziarie, innalzare la qualità progettuale iniziale, ridurre il rischio di varianti correttive e allinearsi ai principi di corretta allocazione del rischio operativo e di efficienza procedurale richiamati dal d.lgs. 36/2023 e dalle Linee guida ANAC n. 9.

In tale quadro, **si propone di considerare “assorbibili”** dal concessionario le variazioni del TIR di progetto fino a una riduzione del 12,5% rispetto al TIR approvato (ad esempio, TIR base pari all'8%, soglia a 7,0%). Una riduzione entro questo limite rientra fisiologicamente nel rischio operativo proprio della concessione e nelle normali oscillazioni dei costi di investimento e gestione, mentre scostamenti più ampi incidono in modo non marginale sul TIR di progetto e, di conseguenza, sulla convenienza economica dell'investimento. La percentuale del 12,5% appare dunque congrua e prudentiale, in linea con l'impostazione delle citate linee guida, che raccomandano di riservare il riequilibrio ai soli effetti effettivamente “significativi” sull'equilibrio del PEF.

Operativamente, si propone che, in caso di applicazione della procedura derogatoria con Conferenza di servizi sul progetto esecutivo, le variazioni del TIR di progetto fino al limite del -12,5% rispetto al TIR di progetto approvato siano considerate fisiologicamente assorbibili dal concessionario e non diano luogo ad alcun diritto al riequilibrio del PEF. Una volta superata tale soglia, il concessionario matura il diritto alla richiesta di riequilibrio economico-finanziario, da attuarsi mediante gli strumenti

previsti dal contratto e dal d.lgs. 36/2023, nei soli limiti strettamente necessari a ricondurre il TIR di progetto entro la soglia del -12,5% rispetto al valore iniziale, restando in capo al privato il rischio operativo ordinario entro detta fascia.

(<https://www.anticorruzione.it/documents/91439/2615526/Documento+di+Consultazione+-+Linee+Guida+n+9.pdf/5f58e1a8-37ab-c602-6d17-82a3d231349c?t=1635150040847>)

(https://www.programmazioneeconomica.gov.it/media/nxunssf0/28725-100-domande-e-risposte_pubblicato.pdf)

(https://www.fondazionenazionalecommercialisti.it/filemanager/active/01689/2023_12_27_Linee_guida_per_la_redazione_del_piano_economico-finanziario_nelle_procedure_di_PPP.pdf?fid=1689)

Analisi di Sensitività: relazione tra variazione CAPEX e variazione TIR di Progetto per impianti fotovoltaici italiani

Premesse metodologiche: Parametri di base dello studio ARERA (par. 3)

L'analisi di sensitività ARERA sui costi di investimento (CAPEX) per impianti fotovoltaici fino a 1 MW in Italia si basa su:

- WACC (Weighted Average Cost of Capital): 6,5%
- Vita utile impianto: 25 anni
- LCOE baseline (SOUTH Italy): circa 55-75 €/MWh a seconda della taglia
- Producibilità media: 1.500 kWh/kWp per impianti a terra
- CAPEX baseline:
 - Impianti fino a 200 kW: 1.100 €/kW
 - Impianti 200-1.000 kW: 850-1.000 €/kW

Relazione CAPEX ↔ LCOE¹ ↔ TIR di progetto

La metodologia ARERA collega i costi di investimento (CAPEX) all'LCOE tramite la formula:

$$LCOE = \frac{CAPEX \times CRF(r, n) + OPEX}{Energy\ Production}$$

dove CRF = Capital Recovery Factor dipendente dal WACC ($r = 6,5\%$) e dalla vita utile ($n = 25$ anni).

Relazione inversa TIR-LCOE: Il TIR di progetto è inversamente correlato all'LCOE. Quando l'LCOE aumenta (a causa di CAPEX più alti), il TIR di progetto diminuisce, poiché la redditività dell'investimento si riduce.

¹ LCOE fotovoltaico, o Levelized Cost of Energy, è il costo medio per kilowattora (kWh) dell'energia prodotta da un impianto fotovoltaico lungo il suo intero ciclo di vita

Tabella di Sensitività: Variazione CAPEX → Variazione LCOE → Variazione Stimata TIR di Progetto

| Variazione CAPEX | Variazione LCOE (€/MWh) | Variazione LCOE (%) | Variazione TIR Progetto (% relativa) | Variazione TIR (pp) | Note |
|------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
| +0% (baseline) | 0 | 0% | 0% | 0 pp | Scenario di gara – Caso di riferimento ARERA |
| +5% | +2,5 a +3,5 | +4% a +5% | -3% a -5% | -0,25 a -0,4 pp | Aumento moderato – Assorbibile in ordinaria fisiologia |
| +10% | +5 a +7 | +8% a +10% | -6% a -10% | -0,5 a -0,8 pp | Soglia ordinaria – Figura 4 dello studio ARERA |
| +15% | +7,5 a +10,5 | +12% a +15% | -10% a -15% | -0,8 a -1,2 pp | Inizio incidenza significativa – Transizione fisiologia/materialità |
| +20% | +10 a +14 | +16% a +20% | -14% a -20% | -1,1 a -1,6 pp | Scostamento materiale – Oltre fisiologia ordinaria |
| +25% | +12,5 a +17,5 | +20% a +25% | -18% a -25% | -1,4 a -2,0 pp | Incidenza critica – Impatto strutturale su sostenibilità |

Tabella 1: Analisi di sensitività: CAPEX, LCOE e TIR di progetto

pp = punti percentuali assoluti (es.: TIR baseline 8% → variazione -0,8 pp = TIR risultante 7,2%)

Analisi dettagliata dei dati ARERA

Fonte dei dati sulla sensitività LCOE-CAPEX

Lo studio ARERA, Figura 4 (par. 3.3), mostra esplicitamente che:

- Una **variazione del CAPEX di ±10%** produce una **variazione dell'LCOE di circa ±5-7 €/MWh** (Figura 4, par. 3.3)
- Questa relazione è **linearizzabile** nell'intervallo ±10-15% di variazione CAPEX
- Al di là di tale intervallo, la relazione presenta non-linearità dovute all'effetto combinato di CAPEX, OPEX e struttura finanziaria

Interpretazione della transizione tra comportamento fisiologico e incidenza significativa

L'analisi ARERA e i benchmark Politecnico di Milano evidenziano che:

- **Fino a CAPEX +10%:** la variazione dell'LCOE rimane contenuta (±5-7 €/MWh), rientrando nella **fisiologia ordinaria di volatilità di mercato**. Questa fascia rappresenta gli scostamenti normalmente assorbibili dal concessionario nell'ambito del rischio operativo.
- **Tra CAPEX +10% e +15%:** si manifesta la **transizione tra comportamento ordinario e incidenza significativa**. In questa fascia, la variazione dell'LCOE raggiunge 7-10 €/MWh circa, determinando una riduzione del TIR di progetto dell'ordine di -10% a -15% (relativa). Questo è lo **"spartiacque"** dove gli scostamenti cominciano a diventare materiali.

- **Oltre CAPEX +15-20%:** gli scostamenti sono definitivamente **materiali** e incidono sensibilmente sull'equilibrio economico-finanziario del PEF, richiedendo interventi di riequilibrio.

Collegamento tra LCOE e TIR di progetto tramite WACC

La relazione tra LCOE e TIR di progetto si stabilisce tramite il WACC (6,5% nello studio ARERA):

$$TIR \approx \frac{\text{Annual Net Cash Flow}}{\text{CAPEX}} - \text{WACC}$$

Pertanto, quando l'LCOE aumenta per effetto di CAPEX più alti:

- I ricavi per unità di energia prodotta rimangono costanti (tariffe incentivanti fisse)
- Il costo di generazione aumenta
- Il margine netto si riduce proporzionalmente
- Il TIR di progetto diminuisce di conseguenza

Stima della variazione relativa TIR

Sulla base della metodologia ARERA e dei benchmark Politecnico di Milano, l'**elasticità** (rapporto tra variazione % del TIR e variazione % del CAPEX) può essere stimata a circa **0,6-1,0** per variazioni fino al 20% di CAPEX:

$$\text{Elasticità} = \frac{\Delta \text{TIR Ratio}}{\Delta \text{CAPEX}\%} \approx 0,6 \text{ a } 1,0$$

Quindi:

- CAPEX +10% → TIR -6% a -10% (relativo)
- CAPEX +12,5% → TIR -7,5% a -12,5% (relativo)
- CAPEX +15% → TIR -9% a -15% (relativo)
- CAPEX +20% → TIR -12% a -20% (relativo)

Motivazione tecnica della soglia -12,5% di variazione TIR di progetto

La soglia di **-12,5% di variazione relativa del TIR di progetto** (equivalente approssimativamente a CAPEX +12,5%) rappresenta il **punto ottimale di equilibrio** tra i seguenti fattori:

1. Transizione tra fisiologia ordinaria e incidenza significativa

Dai dati ARERA e dai benchmark Politecnico di Milano, la **fascia 10%-15% di variazione CAPEX** è la **zona di transizione** tra:

- **Comportamento ordinario** (CAPEX fino a +10%): scostamenti fisiologicamente assorbibili, generati da normale volatilità di mercato
- **Comportamento significativo** (CAPEX oltre +15%): scostamenti che incidono materialmente su equilibrio e bancabilità

La soglia del **-12,5% di variazione TIR** si posiziona **al centro di questa transizione**, rappresentando il **limite massimo di accettabilità per il concessionario** senza compromettere l'economicità del progetto.

2. Sostenibilità finanziaria rispetto al WACC

Assumendo un **TIR di baseline di 8,5%** (scenario medio per impianti PPP CER):

- Una variazione relativa del **-12,5%** comporta una riduzione assoluta di **TIR = $8,5\% \times 12,5\% \approx 1,06$ pp** (da 8,5% a 7,44%)

- Questo margine rimane **sovra-WACC di circa 0,9 pp**, mantenendo sufficiente attrattività per finanziatori

- La soglia è contemporaneamente sufficientemente restrittiva da **proteggere l'equilibrio del PEF** in caso di scostamenti dei costi

3. Benchmark operativi e prassi di mercato in concessioni PPP

La letteratura tecnica sul riequilibrio nel PPP (ANCE, Politecnico di Milano, AREA) suggerisce che le variazioni di costo gestibili senza scattare meccanismi di riequilibrio ordinario si collocano mediamente in una fascia di **±10-15%** di scostamento rispetto al PEF baseline.

La soglia **-12,5% di variazione TIR** rappresenta il **punto mediano** di questa fascia ed è quindi **coerente con le prassi internazionali** di gestione del rischio nei contratti PPP.

4. Coerenza normativa con framework italiano

Nel contesto italiano del Codice dei Contratti Pubblici e della normativa ANAC su riequilibrio economico-finanziario:

- La soglia **-12,5%** di TIR di progetto rappresenta il **compromesso ottimale** tra:
 - Protezione del concessionario (margine sufficiente)
 - Protezione dell'ente concedente (limite chiaro e oggettivo)
 - Sostenibilità del riequilibrio (agevole applicazione amministrativa)

Conclusioni

La presente analisi di sensitività fornisce un **framework quantitativo e oggettivo** per:

1. **Monitorare gli scostamenti dei costi** (CAPEX) rispetto al PEF baseline
2. **Tracciare l'impatto sulla redditività del progetto** (TIR) in funzione di tali scostamenti
3. **Attivare meccanismi di riequilibrio economico-finanziario** quando la variazione relativa del TIR di progetto raggiunge o supera la soglia del -12,5%

La soglia del **-12,5%** è stata determinata sulla base di:

- Analisi ARERA su costi FER e sensitività LCOE-CAPEX
- Benchmark Politecnico di Milano su progetti fotovoltaici italiani
- Prassi internazionali di gestione del rischio in contratti PPP
- Normativa italiana sul Codice dei Contratti Pubblici e riequilibrio economico-finanziario

Questa soglia fornisce un criterio oggettivo, tecnicamente fondato e legalmente robusto per la gestione degli scostamenti di costo nei PEF di impianti fotovoltaici in regime di partenariato pubblico-privato.

Fonte primaria

Studio ARERA – Costi di investimento e analisi tecnico-economica impianti FER fino a 1 MW (Delibera 239/2025/R-efr, Allegato A, Giugno 2025) – Paragrafo 3: Fotovoltaico, sez. 3.3 "Costo di generazione"

https://www.arera.it/fileadmin/allegati/docs/25/239-2025-R-efr-ALLEGATO_A.pdf